

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3650

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PIRO, CAFARELLI, MASTRANTUONO, SCOVACRICCHI, MATTIOLI,
LANZINGER, VITI, POLI BORTONE, ARTIOLI, GELLI, BINETTI,
CARELLI, CIOCCI CARLO ALBERTO, SOAVE, STERPA**

Presentata il 15 febbraio 1989

Modifica all'articolo 16, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ed estensione ai professori associati di ruolo delle funzioni direttive e di coordinamento

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel vigente ordinamento universitario italiano, che trova il suo fondamento normativo nel testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, il diritto-dovere all'insegnamento e alla ricerca scientifica risulta riconosciuto ai professori universitari di ruolo senza alcuna differenziazione di contenuto tra la 1^a e la 2^a fascia di appartenenza (ordinari e associati).

Tuttavia il principio dell'unitarietà, qualitativa e quantitativa, che caratterizza la funzione docente universitaria, appare vulnerato da alcune disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980 e nella legge n. 590 del 14 agosto 1982, che assicurano posizioni di assoluta preminenza ai professori ordinari. In partico-

lare l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 riserva ai professori ordinari le cariche elettive di rettore, preside di facoltà, presidente di consiglio di corso di laurea, direttore di dipartimento e di istituto, direttore delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali, di coordinatore dei corsi di dottorato di ricerca e dei gruppi di ricerca.

Inoltre l'articolo 2 della legge n. 590 del 1982 esclude i professori associati dall'elettorato attivo e passivo per la formazione dei « comitati tecnici ordinatori » che sono chiamati a svolgere temporaneamente le funzioni dei consigli di facoltà in caso di istituzione di nuove facoltà.

Si tratta di disposizioni che precludendo ai professori associati l'accesso a

funzioni accademiche strettamente correlate allo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca e che comunque su questa trovano il loro presupposto, limitano di fatto il pieno esercizio del diritto-dovere all'insegnamento e alla ricerca.

Al riguardo va osservato che i compiti direttivi e di coordinamento dell'attività universitaria, ora riservati esclusivamente ai professori ordinari, non richiedono necessariamente una « maturità scientifica » superiore all'idoneità e alla pratica della docenza per il loro svolgimento né hanno autonoma rilevanza in quanto tali. Si tratta, invece, di funzioni « derivate » di carattere prevalentemente organizzativo e di supporto alle funzioni primarie, caratterizzanti il sistema universitario, cioè l'insegnamento e la ricerca, che abbiamo visto essere parimenti riconosciute e garantite dalla legge agli appartenenti alle due fasce dell'unico ruolo docente.

L'applicazione di tali disposizioni, discriminanti a danno degli appartenenti alla seconda fascia, determina situazioni di crescente disagio, specie tra i professori associati con maggiore anzianità di ruolo, e rende spesso difficoltoso il regolare ed efficiente funzionamento degli organi universitari.

Di qui l'esigenza di un tempestivo intervento del Parlamento.

La soluzione legislativa prospettata nel testo che segue propone una riformulazione dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e modificazioni agli articoli 95 e 97 dello stesso decreto e all'articolo 2 della legge

n. 590 del 1982, finalizzate ad estendere a tutti i professori di ruolo a tempo pieno l'accesso alle funzioni direttive e di coordinamento ora riservate ai soli professori ordinari.

Le modifiche legislative proposte rispondono a criteri di giustizia e di equità e al tempo stesso di maggiore efficienza. Prevedendo la coincidenza dell'elettorato attivo con quello passivo per l'accesso agli organi accademici si assicura infatti il rispetto del principio della parità di trattamento nei confronti di eguali posizioni funzionali.

Allargando la base elettorale entro la quale operare la scelta di chi deve svolgere funzioni direttive si rimuove l'ostacolo che oggi impedisce aprioristicamente l'impiego di professori che per capacità, esperienza e prestigio potrebbero essere in grado di raccogliere i maggiori consensi e, quindi, di far funzionare al meglio le istituzioni universitarie, ma non sono utilizzabili perché non appartengono alla prima fascia. Questa possibilità sarà tanto più apprezzabile nelle sedi decentrate, dove spesso la scelta è limitata ad un ristretto numero di professori non sempre a tempo pieno e comunque disponibili ad assumere l'onere di tali funzioni.

Una soluzione, dunque che pone la pubblica amministrazione in condizioni di agire secondo criteri di ragionevolezza e buon andamento e, quindi, di conseguire livelli di maggiore efficienza nel delicato settore della formazione universitaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — (*Funzioni direttive e di coordinamento riservate ai professori di ruolo*). — 1. Ferme restando le incompatibilità previste dall'articolo 13, sono svolte dai professori di ruolo le funzioni di rettore, preside di facoltà, direttore di dipartimento e di istituto, di presidente del consiglio di corso di laurea, nonché le funzioni di coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca, le funzioni di coordinamento tra gruppi di ricerca, la direzione delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali ».

2. Le disposizioni di cui agli articoli 95, ultimo comma, e 97 primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e ai commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1982, n. 590, riferite ai professori ordinari, sono estese ai professori associati confermati.